

ACCORDO DI FORNITURA PER PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE – ANNO 2024

Il presente contratto viene stipulato fra:

l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, con sede legale a Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F. e P. IVA 01295960387, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Monica Calamai,

E

la Società CIEMME s.r.l. con sede legale in Via Irnerio 10, 40138 - Bologna - C.F. e P. IVA 03835350376, nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Federico Monti, che agisce in qualità di legale rappresentante, sarà valevole per l'anno 2024 e riguarda la fornitura di prestazioni specialistiche per le discipline di:

- Angiologia
- Cardiologia
- Dermatologia
- Neurologia
- Ortopedia
- Recupero e Riabilitazione
- Pneumologia
- Radiologia

rivolte a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi presso le strutture della società:

- Poliambulatorio di Mesola Via Pomposa, 26, 44026 Mesola (FE)
- Poliambulatorio Vitalis Via Ravenna 163, 44124 Ferrara (FE)
- Poliambulatorio di S. Agostino, Via E. Facchini, 34, 44047 Terre del Reno - S. Agostino (FE).

PREMESSA

Il presente Accordo sarà valevole per il solo anno 2024, in attesa:

- dell'adeguamento dell'ordinamento regionale alle modifiche introdotte dalla Legge 118 del 05/08/2022 all'art. 8-quinquies del D.Lgs 502/1992, il cui termine è stato posticipato al 31/12/2024 dal decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215, aggiornato dalla legge di conversione 23 febbraio 2024 n. 18, ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" e della piena entrata in vigore di quanto disposto dalle DGR 1314 dell'1/7/24 e 1470 dell'8/7/24;
- dell'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario regionale di cui alla DGR n. 617/2024 ad oggetto "ATTUAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E PROTESICA CON DECORRENZA DAL 01.01.2025".

La definizione del presente Accordo è finalizzata al miglioramento del governo della domanda di prestazioni specialistiche, in relazione a quanto previsto dalle DD.GG.RR. n. 1035/2009 "*Strategia regionale per il miglioramento dell'accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 1532/2006*", n. 603/2019 "*Piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021*", n. 1238/2022 "*Accordo quadro Regione-ANISAP 2022-2025*", n. 620/2024 "*Interventi straordinari e linee di indirizzo per la riorganizzazione dell'assistenza specialistica per il contenimento dei tempi d'attesa: prima fase attuativa*".

Le strutture CIEMME:

- Poliambulatorio Vitalis,

- Poliambulatorio di Mesola,
- Poliambulatorio di Sant'Agostino

operano in regime di **accreditamento istituzionale** sulla base del seguente documento: **Determina RER n. 3882 del 24/02/23** "Poliambulatorio privato Vitalis di Ferrara, Poliambulatorio privato Sant'Agostino di Terre del Reno - Sant'Agostino (FE), Poliambulatorio privato Terme Acquabios di Minerbio (BO), Poliambulatorio privato Poliambulatorio Mesola di Mesola (FE) - Variazione per ampliamento attività dell'accreditamento già concesso con la propria determinazione n. 11409 del 14/06/2022".

In particolare, il **Poliambulatorio Vitalis** risulta accreditato per:

- **Visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico di:**
 - **Neurologia** con l'inclusione di Laboratorio di Elettromiografia (EMG) – (ed esclusione di Laboratorio di Elettroencefalografia / Poligrafia, Laboratorio di Esplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo, Laboratorio di Medicina del sonno, Laboratorio di Neuropsicologia, Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni di base e speciali, Laboratorio potenziali evocati e Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia);
 - **Urologia;**
 - **Angiologia;**
 - **Cardiologia** (con esclusione di TILT Test, Elettrocardiografia dinamica, Elettrocardiografia da sforzo e Attività di Cardiologia pediatrica);
 - **Dermatologia;**
 - **Fisiokinesiterapia e rieducazione funzionale** (Recupero e riabilitazione funzionale);
 - **Medicina generale;**
 - **Ortopedia e traumatologia** (con esclusione di Attività traumatologica);
 - **Otorinolaringoiatria;**
 - **Reumatologia.**
- **Attività di diagnostica per immagini: Radiologia convenzionale, RM 1,5 Tesla e RM 3 Tesla, RM settoriale 0,25 Tesla, TC, Ecografia.**
- **Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione.**
- **Funzione di governo aziendale della formazione continua.**

il **Poliambulatorio privato Sant'Agostino** risulta accreditato per:

- **Visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico di:**
 - **Chirurgia vascolare** (solo visite);
 - **Dermatologia;**
 - **Fisiatria** (ad esclusione di prestazioni che prevedono l'uso di apparecchiature elettromedicali);
 - **Gastroenterologia;**
 - **Ortopedia e traumatologia.**
- **Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione.**

- **Attività di diagnostica per immagini** (limitatamente a ecografie).
- **Funzione di governo aziendale della formazione continua.**

il **Poliambulatorio di Mesola** risulta accreditato per:

- **Visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico di:**
 - **Angiologia;**
 - **Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);**
 - **Neurologia** (con l'esclusione di Laboratorio di Elettroencefalografia / Poligrafia, Laboratorio di Elettromiografia (EMG), Laboratorio di Esplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo, Laboratorio di Medicina del sonno, Laboratorio di Neuropsicologia, Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni di base e speciali, Laboratorio potenziali evocati e Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia);
 - **Ortopedia e traumatologia** (con esclusione di Attività traumatologica).
- **Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione.**
- **Attività di diagnostica per immagini** (limitatamente a ecografie).
- **Funzione di governo aziendale della formazione continua.**

Per quanto riguarda il miglioramento dell'appropriatezza di erogazione delle prestazioni specialistiche nella disciplina di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale, è opportuno prendere in considerazione i seguenti aspetti:

- è necessario consolidare il consumo di prestazioni di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale (d'ora in poi RRF) da parte di residenti nella provincia di Ferrara presso le strutture provinciali, con particolare attenzione al regime ambulatoriale;
- la Società CIEMME s.r.l. è soggetto istituzionalmente accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale all'esercizio delle funzioni relative alla branca di Fisiocinesiterapia e Rieducazione Funzionale, possiede professionalità e strutture adeguate, idonee attrezzature ed i margini operativi necessari per garantire la messa in atto di progetti speciali mirati al recupero/contenimento della mobilità passiva, anche in considerazione dell'ubicazione delle strutture;
- la Società CIEMME s.r.l. garantisce il perseguimento degli obiettivi di appropriatezza clinico assistenziale previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (d'ora in poi LEA) e dalle linee guida proposte dalle principali Società Scientifiche nazionali nell'ambito delle discipline trattate, con particolare riferimento al concetto assolutamente centrale della "presa in carico del paziente" e del conseguente adeguamento del piano terapeutico.

Il presente Accordo è redatto in conformità alle indicazioni di cui:

1. all'art. 8 quinquies - comma 2 del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE

1988, N° 419" esuccessive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;

2. alla Delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
3. all'Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Quadriennio 2022-2025 – recepito con DGR N. 1238 del 25 luglio 2022;
4. alla Delibera di Giunta Regionale n. 603 del 15 aprile 2019 "PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA (PRGLA) PER IL TRIENNIO 2019-2021";
5. alle Deliberazioni n. 162 del 29/07/2021 dell'Ausl di Ferrara "Approvazione del progetto di potenziamento dell'attività diagnostica radiologica presso la provincia di Ferrara" e n. 207 del 07/10/2021 di rettifica della delibera 162/21;
6. alla DGR 945/2024 LINEE DI PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2024;
7. alla n. 620/2024 "Interventi straordinari e linee di indirizzo per la riorganizzazione dell'assistenza specialistica per il contenimento dei tempi d'attesa: prima fase attuativa";
8. al DECRETO-LEGGE 7 giugno 2024, n. 73 "Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.";
9. alla Delibera AUSL FERRARA n. 186 del 14/06/2024 "Adozione del Piano Straordinario per il contenimento dei tempi di attesa anno 2024-25";
10. alla DGR 1059 dell'11/06/2024 "NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE: MODIFICHE ALLA DGR 1775/23 CON DECORRENZA DAL 15.7.2024";
11. alla DGR 1314 dell'1/7/24 "ATTUAZIONE DEL D.M. DEL MINISTRO DELLA SALUTE 19 DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE REQUISITI GENERALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE.";
12. alla DGR 1470 dell'8/07/2024 ""ATTUAZIONE DEL D.M. DEL MINISTRO DELLA SALUTE 19 DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE CRITERI DI SELEZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE

ACCREDITATE.

Le parti firmatarie del presente Accordo condividono i seguenti obiettivi:

- a) sviluppo della collaborazione pubblico-privato tesa a migliorare modalità e tempi di risposta alla domanda di prestazioni sanitarie, attraverso integrazioni e partecipazioni sinergiche;
- b) salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura, nel pieno rispetto di quanto dettato dai Livelli Essenziali di Assistenza in termini di prestazioni appropriate da garantire alla popolazione;
- c) efficiente ed appropriato uso delle risorse disponibili nell'ambito dei budget di spesa programmati dalla Regione Emilia-Romagna per le proprie Aziende;
- d) messa a punto di "progetti speciali" relativi a temi di particolare rilevanza;
- e) recupero dei flussi di mobilità passiva per le prestazioni oggetto dell'accordo;
- f) contenimento dei tempi di attesa.

TUTTO CIO' RICHIAMATO E PREMESSO

le parti intendono regolare la produzione di prestazioni sanitarie di specialistica da parte della Società CIEMME s.r.l. per l'anno 2024 a favore dei cittadini residenti nella provincia di Ferrara e a tal fine

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono quelle descritte nell'allegato 1 "COMMITTENZA 2024 – DETTAGLIO PRESTAZIONI", e dovranno essere programmate in maniera uniforme nel corso dell'anno e fornite con garanzia di continuità assistenziale mediante la "presa in carico del paziente".

I volumi indicati nell'allegato sopracitato sono da considerarsi indicativi; l'offerta di prestazioni dovrà rispondere a requisiti di flessibilità per il perseguimento dell'obiettivo del contenimento dei tempi di attesa di cui alle DGR 603/2019 e 620/2024. A tal fine potrà essere richiesta una rimodulazione temporanea delle agende di prenotazione con una variazione di +/- 10% per tipologia di prestazione, in base agli indici di performance monitorati dal livello regionale.

Con riferimento alla disciplina di RRF, le prestazioni che verranno fornite dalla società CIEMME s.r.l. sono quelle previste dalla vigente normativa in tema di LEA.

ART. 2 - ACCESSO ALLE STRUTTURE

L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara, potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) attraverso CUP, previa prescrizione di visita specialistica di primo accesso (Visita o visita di controllo)

con priorità D, B, P da parte del medico di medicina generale;

- b) attraverso prenotazione effettuata presso le strutture eroganti, nel caso di cittadini in possesso di piano terapeutico individuale, prescritto da parte di specialisti ambulatoriali accreditati pubblici o privati operanti presso le Strutture CIEMME nelle discipline di fisiatria, ortopedia/traumatologia (come nel caso di invio post-operatorio secondo protocollo già condiviso oppure come nel caso di invio da altra struttura pubblica).

Si precisa inoltre che il primo accesso alle prestazioni anche da parte di cittadini residenti in altre Usl della Regione o fuori Regione, dovranno avvenire tramite CUP, come esplicitato dalla Nota RER n.510035 del 5/6/19 "Chiarimenti Accordo stipulato tra la Regione ed ANISAP Emilia Romagna (DGR 167/2019)" e ribadito nel vigente Accordo RER- ANISAP.

ART. 3 – ADEGUAMENTI INFORMATICI

La Società CIEMME si impegna a mantenere attive, con oneri a carico della stessa, le funzionalità della rete SOLE, in particolare finalizzate all'invio del referto al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), e degli applicativi strumentali alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale.

Entrambe le parti si impegnano inoltre a concordare le modalità operative per consentire la consultazione delle informazioni relative al pagamento del ticket e la gestione della riscossione dei ticket riferiti a doppi appuntamenti in strutture diverse ma facenti capo a un'unica ricetta.

Al fine di verificare l'effettivo volume di prestazioni erogate si richiede inoltre alla società CIEMME s.r.l. di implementare il ritorno dell'erogato attraverso il sistema CUP.

Preso atto che dal 2006, con la Legge Finanziaria ed il relativo Piano di contenimento dei tempi d'attesa, è stato introdotto il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, la Società CIEMME s.r.l. si impegna ad una gestione efficiente delle agende e, quindi, a fornire la programmazione delle agende a cadenza mensile con una profondità temporale di almeno 6 (sei) mesi. Al fine di garantire un governo dell'offerta senza soluzione di continuità, l'Azienda USL, in caso di mancata presentazione/proiezione delle agende da parte di Società CIEMME s.r.l., provvederà a mantenere aperte le stesse, programmando i posti con la struttura identica all'ultimo mese oggetto di offerta. La responsabilità della gestione degli utenti prenotati e delle eventuali variazioni è a carico di Società CIEMME s.r.l..

La Società CIEMME s.r.l., come indicato all'articolo 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs. n.82/2005, si impegna a aderire al protocollo operativo del sistema PagoPA® sia per l'incasso del pagamento che per la gestione della programmazione e gestione delle agende e delle prestazioni.

ART. 4 – VALORIZZAZIONE DELL'ACCORDO DI COMMITTENZA

Il tetto di spesa complessivo dedicato ai residenti in provincia di Ferrara viene fissato in euro 1.995.174 euro così composti:

- a) **600.000 euro, al netto dei ticket incassati dalla Società Ciemme, per prestazioni di radiologia specificamente finalizzate al recupero della mobilità passiva extraregionale che verranno fatturate secondo le modalità descritte nell'articolo 5 del presente accordo;**
- b) **1.395.174 euro, al netto dei ticket incassati dalla Società CIEMME, per tutte le altre prestazioni (radiologia eccedente l'importo economico di 600.000 euro e prestazioni afferenti tutte le altre discipline) – dei quali 895.174 appositamente commissionati al fine del recupero dei tempi di attesa.**

Il dettaglio delle prestazioni commissionate è contenuto nell'allegato "COMMITTENZA 2024 – DETTAGLIO PRESTAZIONI" che costituisce parte integrante del presente accordo.

Con riferimento all'incasso dei ticket, si precisa che in caso di ricetta che dà luogo a due diversi appuntamenti le procedure di incasso sono così definite:

- 1) prestazioni erogate da un soggetto pubblico e da una struttura privata accreditata: incassa sempre il soggetto pubblico, anche se è il secondo erogatore;
- 2) prestazioni erogate da due strutture private accreditate: incassa sempre il primo erogatore.

Le prestazioni dovranno essere fatturate secondo le tariffe vigenti previste dalla normativa regionale, fatte salve eventuali modifiche tariffarie introdotte da disposizioni nazionali o regionali in materia, che dovessero intervenire in vigenza di contratto.

Su tutte le prestazioni di radiologia, le parti concordano di applicare uno sconto del 5% sulla tariffa del nomenclatore regionale vigente.

Come previsto dagli art. 3.2.4 e 6.5 della DGR 620/2024, a fronte di verifiche sulla disponibilità di visite in incremento rispetto a quelle erogate durante l'esercizio precedente, strumentali alla riduzione dei tempi di attesa, potrà essere *"riconosciuta una quota di remunerazione pari a 5 € per ogni visita resa disponibile in agenda (...). Tale quota sarà corrisposta al soggetto privato accreditato solo a fronte del riscontro di un effettivo aumento, rispetto a quanto erogato nel 2023, della messa in disponibilità delle visite, prime visite e visite di controllo, coerente con il Piano straordinario di produzione. (...). Le indicazioni (...) hanno decorrenza dal 1° aprile 2024 con riferimento esclusivamente al 2024"*.

Le modalità di tali verifiche e di tale eventuale remunerazione aggiuntiva verranno comunicate dall'Azienda Ausl attraverso apposite note successive alla sottoscrizione del presente Accordo.

ART. 5 – PROGETTO "POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIAGNOSTICA RADIOLOGICA PER RECUPERO DI MOBILITA PASSIVA EXTRAREGIONALE"

Ai sensi della Deliberazione n. 162 del 29/07/2021 dell'Ausl di Ferrara "Approvazione del progetto di

potenziamento dell'attività diagnostica radiologica presso la provincia di Ferrara" e dell'ampliamento dell'accreditamento del Poliambulatorio VITALIS di cui alla Determina Regionale n. 3882 del 20/02/2023, **si conferma per l'anno 2024 una quota di prestazioni di radiologia, per un importo massimo di 600.000 euro, (al netto dei ticket incassati e dello sconto del 5% concordato per tutte le prestazioni di radiologia) finalizzata al recupero di mobilità passiva extraregionale.**

L'importo verrà:

- corrisposto per il 70% alla Società Ciemme entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture;
- per il restante 30% subordinato alla verifica di un effettivo recupero di mobilità passiva extra regionale per le prestazioni oggetto del presente articolo.

Il recupero della mobilità passiva extra regionale verrà verificato quale riduzione rispetto all'anno 2023 utilizzando i dati relativi all'anno 2024, così come validati a seguito dell'approvazione delle matrici di mobilità interregionale in sede di intesa in Conferenza Stato – Regioni.

ART. 5.1 - FATTURAZIONE RELATIVA AL PROGETTO

Per consentire la gestione del presente progetto, occorrerà pertanto che, fino al raggiungimento di un importo di 600.000, le prestazioni di radiologia erogate nel 2024 vengano fatturate separatamente e con apposita dicitura in fattura "radiologia ex art. 5 Accordo di Fornitura" secondo le temporalità e le modalità riportate di seguito:

- **a fine mese**, alla conclusione dell'attività erogata, la struttura procede all'emissione di una fattura per un valore pari al 70% dell'importo delle prestazioni erogate (al netto dello sconto del 5% sulla tariffa e al netto del ticket) corredata da 2 allegati:
 - il primo riepilogativo della tipologia e della quantità di prestazioni erogate, ai fini della verifica di allineamento ai dati validati in banca dati ufficiale ASA;
 - il secondo esplicativo del calcolo dell'importo fatturato.Tale fattura, previ controlli anagrafici e di allineamento alla banca dati, verrà pagata entro 60 giorni dal ricevimento della medesima;
- **alla data in cui saranno disponibili i dati relativi alla mobilità interregionale dell'anno 2024, in caso di accertata verifica da parte dell'Azienda USL del recupero della mobilità passiva extra regionale**, inteso quale riduzione nel 2024 rispetto all'anno 2023, per le prestazioni oggetto del presente articolo, di accessi presso strutture ubicate fuori Regione da parte di assistiti residenti nella provincia di Ferrara, la struttura procederà all'emissione di una fattura per un valore pari al 30% dell'importo delle prestazioni erogate (al netto dello sconto del 5% sulla tariffa e al netto del ticket). Tale fattura verrà pagata entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

Al raggiungimento del tetto di 600.000 euro (dei quali 420.000 fatturati e 180.000 in attesa di verifica del recupero di mobilità), le successive prestazioni di radiologia concorrono alla formazione del budget di cui al punto b) dell'art. 4.

Tali ulteriori prestazioni di radiologia continueranno ad essere fatturate separatamente al fine di dare corretta evidenza dell'applicazione dello sconto del 5% e dovranno essere fatturate a fine mese per il 100% dell'importo delle prestazioni erogate (al netto dello sconto e dei ticket).

Art. 6 - ATTREZZATURE DI DIAGNOSTICA PESANTE

ART. 6.1 IMPLEMENTAZIONE FLUSSO GRANDI APPARECCHIATURE

Ciemme si impegna ad ottemperare agli obblighi informativi previsti dal Ministero della Salute per il monitoraggio delle Grandi Apparecchiature Sanitarie¹ (GrAp) in uso presso le strutture, sulla base di quanto previsto dal DM 22.04.2014, e indicato nella nota della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare prot. PG/2019/0787986 del 25/10/2019, PG/2021/76681 del 29.1.2021.

ART. 6.2 ADEGUAMENTO COSTANTE DELLE TECNOLOGIE UTILIZZATE

Le tecnologie biomediche utilizzate per erogare le prestazioni di cui alla presente convenzione devono risultare allo stato dell'arte nell'arco del periodo di durata contrattuale, dove per stato dell'arte si intende regolarmente mantenute secondo le indicazioni del fabbricante e tempestivamente aggiornate laddove previsto dal fabbricante sia a livello hardware sia a livello software alla più recente versione disponibile. Dovranno essere garantite ove lo si riterrà necessario le integrazioni delle modalità con cui le prestazioni oggetto di convenzione sono interfacciate verso i dipartimentali aziendali (es. PACS, RIS, ecc.) in conformità con i profili IHE se esistenti (es. XDS, ecc.) o in ogni caso tramite integrazioni standard (es. DICOM, HL7, ecc.) allo scopo di disporre delle informazioni diagnostiche / terapeutiche dei pazienti trattati in linea con quelle aziendali nell'ambito di quanto consentito dal quadro regolatorio in vigore (es. GDPR/privacy) e secondo specifiche procedure che verranno condivise. Al fine di garantire idonea qualità delle prestazioni, CIEMME provvederà a comunicare le caratteristiche delle apparecchiature diagnostiche utilizzate ed in particolare la data dell'ultimo aggiornamento di ciascuna. Nello specifico CIEMME si impegna ad un aggiornamento continuo delle proprie strumentazioni diagnostiche, di norma non inferiore a 7 anni, fatte salve le tecnologie cosiddette pesanti sulle quali si valuterà congiuntamente caso per caso.

L'intensità del campo magnetico delle apparecchiature di risonanza magnetica dovrà essere idonea al distretto anatomico oggetto di indagine diagnostica. A titolo esemplificato, ma non esaustivo, le indagini diagnostiche dell'encefalo non potranno essere eseguite con apparecchiature con un campo magnetico inferiore ad 1,5 tesla.

Dovrà altresì essere garantita l'attività relativa alla gestione della dispositivo vigilanza (FSN – Field Safety Notice, FSCA – Field Safety Corrective Actions) al fine di ottemperare tempestivamente a quanto previsto in merito dall'attuale quadro regolatorio e mantenere le tecnologie sicure per il personale ed i pazienti.

ART. 6.4 UTILIZZO ATTREZZATURE DI DIAGNOSTICA PESANTE DA PARTE DI

¹ <https://www.salute.gov.it/portale/dispositiviMedici/dettaglioContenutiDispositiviMedici.jsp?lingua=italiano&id=5663&area=dispositivi-medici&menu=apparecchiature>

PROFESSIONISTI AUSL

E' previsto che i professionisti dell'AUSL di Ferrara possano utilizzare le tecnologie di ultima generazione del Poliambulatorio Vitalis, recandosi nelle strutture della Società Ciemme, in seguito ad esigenze legate a fermo-macchina dell'Azienda USL, ad esigenze legate all'implementazione dell'attività ordinaria per la riduzione dei tempi di attesa o a specifici progetti di miglioramento sulla base di appositi accordi sottoscritti tra le parti. Tale attività, che comporta l'affitto delle attrezzature, verrà remunerata al Poliambulatorio Vitalis attraverso la corresponsione del 25% della tariffa per singola prestazione.

ART. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO

CIEMME si impegna ad assolvere gli obblighi informativi nei confronti della Regione E-R, così come previsto dalle Circolari regionali n. 9 del 28/11/2008 e n. 2 del 16/2/2011 e s.m.i. (invio del flusso ASA contenente i dati di attività). Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti, previa verifica della residenza degli assistiti.

CIEMME si impegna inoltre a garantire l'assolvimento degli adempimenti connessi al progressivo adeguamento alle indicazioni concernenti il c.d. "NSO" (Nodo Elettronico Smistamento Ordini), adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture a decorrere dal 1.1.2022.

I controlli, la successiva liquidazione e il pagamento delle fatture avverranno entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, fatto salvo l'accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale), e fatte salve le modalità di pagamento specificamente concordate con riferimento alle prestazioni afferenti il progetto descritto all'articolo 5.

In particolare, il 30% dell'importo delle prestazioni di cui all'articolo 5, non verrà fatturato in attesa della validazione dei dati della mobilità passiva interregionale 2024, a seguito dell'approvazione delle matrici di mobilità interregionale in sede di intesa in Conferenza Stato – Regioni.

Il recupero della mobilità passiva extra regionale verrà verificato dall'Azienda Usl quale riduzione della stessa rispetto all'anno 2023 per le prestazioni oggetto del progetto sperimentale. In caso di verificata riduzione la Società Ciemme procederà ad emettere tale fattura che sarà pagata entro 60 giorni. In caso contrario nessuna fatturazione integrativa è dovuta.

ART. 7.1 FLUSSI FINANZIARI CONNESSI ALLA MOBILITÀ INTERREGIONALE

Per quanto riguarda la mobilità attiva interregionale l'Azienda Usl di Ferrara liquiderà in anticipazione le relative fatture, fino a concorrenza dei tetti economici definiti per i pagamenti in acconto dalla normativa regionale in materia e fatta salva la garanzia di compensazione di tali prestazioni nei flussi di mobilità che verranno successivamente validati a livello interregionale.

ART. 7.2 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Deliberazione ANAC n.371 del 27/07/2022, la quale ha da ultimo aggiornato la Determinazione ANAC n. 4 del 07/07/2011 recante "Linee Guida sulla Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136", gli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge 136/2010 sono estesi anche alle strutture private accreditate, nei termini e secondo le modalità indicate nella suddetta Deliberazione 371 del 27/07/2022.

La Società Ciemme assume pertanto a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la Società Ciemme utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al presente contratto uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.

Si precisa che in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", viene assegnato un codice CIG che viene riportato sugli ordini elettronici emessi dall'Ausl di Ferrara, il quale, ai fini di consentire le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse, dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi al presente contratto, ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, del DL n. 66 /2014, convertito con L. n. 89/2014.

Ciemme si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. confermando i dati (conto corrente dedicato, generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi) già in possesso dell'Azienda USL di Ferrara o in alternativa comunicando i nuovi dati.

ART. 8 - MODALITÀ DI CONTROLLO

Al fine di perseguire una più efficace tutela della salute attraverso il miglioramento delle modalità di erogazione delle prestazioni, l'Azienda USL si impegna ad eseguire controlli sull'attività di specialistica ambulatoriale. I controlli consistono in una verifica dell'allineamento tra le prestazioni erogate, inserite nel flusso informativo ASA (attività specialistica ambulatoriale), e quelle effettivamente effettuate e refertate, mediante visione dei referti prodotti dai professionisti operanti presso la Società CIEMME s.r.l. e della documentazione necessaria alla prenotazione, come di seguito dettagliato.

Per ogni prestazione l'Azienda USL controlla la presenza dei seguenti documenti:

- richiesta del MMG o del medico specialista;
- prenotazione CUP;
- referto della prestazione specialistica erogata con firma del medico refertante (firma autografa o digitale);
- consenso al trattamento dei dati.

Le prestazioni da sottoporre a controllo vengono visionate annualmente sulla base di una selezione campionaria

trimestrale.

L'Azienda USL verifica che le prestazioni siano state prenotate tramite CUP o che sia motivata la diversa modalità di prenotazione, direttamente in struttura, ai fini di garantire una logica di presa in carico esaustiva del paziente e di continuità assistenziale.

ART. 8.1 ESITO DEI CONTROLLI

In caso di gravi e reiterate carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria, laddove non si provveda a sanare le situazioni deficitarie segnalate dall'organo verificatore, l'importo tariffato non sarà riconosciuto.

ART. 8.2 CONTROLLI DI QUALITÀ CLINICA

Per alcune branche specialistiche e prestazioni selezionate vengono definiti, in accordo con linee guida di società scientifiche nazionali o internazionali, dei modelli di refertazioni applicabili alle prestazioni erogate. Le branche specialistiche oggetto del controllo saranno concordate tra le parti.

Per l'anno 2024 il controllo qualità sarà applicato all'adeguatezza del referto di diagnostica strumentale di ecocolordoppler vascolare. I referti dovranno essere conformi alle linee guida utilizzando il **format allegato**. Si raccomanda che il 100% dei referti prodotti sia redatto secondo i requisiti richiesti dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

L'AUSL verificherà un campione di referti rappresentativo del volume commissionato a Ciemme. Le prestazioni i cui i referti saranno identificati come non idonei, in quanto non redatti utilizzando il format allegato, verranno segnalate alla struttura e saranno oggetto di valutazione congiunta.

L'Ausl si riserva di procedere all'individuazione di ulteriori prestazioni da assoggettare a controllo nel periodo di validità del presente accordo.

ART. 9 – ASSICURAZIONE

La struttura privata accreditata garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività. L'Azienda USL di Ferrara è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

ART. 10 – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato "Regolamento"), designa CIEMME Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

In particolare, la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.

Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:

- attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, laddove autorizzato;
- garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti all'attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento;
- verificare l'esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell'Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare;
- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell'Accordo, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.

Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all'art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all'Azienda Sanitaria.

Il Responsabile ha l'obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i predetti soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.

L' AUSL, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.

In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso ad AUSL, anche ai sensi e ai fini dell'art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nel presente Accordo a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla predetta designazione.

Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest'ultimo.

Il Responsabile ha l'onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento al fine

di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l'obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai predetti articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporli per le vie brevi.

La designazione a Responsabile sarà valida per la durata dell'Accordo e si considererà revocata a completamento dell'incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, dell'Accordo. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Laddove i dati personali, previa autorizzazione dell'AUSL, vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell'Unione Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte per garantire un'adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. Il Responsabile garantisce al Titolare la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati e, comunque, finalizzate a verificare il rispetto del Regolamento, del Codice e del presente Accordo.

Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l'accesso ai propri locali e sistemi

al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.

Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina poste in essere dal Responsabile.

ART. 11 – ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Struttura privata accreditata dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR 81 del 13/06/2023, e dal vigente "Codice di Comportamento del personale operante nell'Azienda Usl di Ferrara" adottato con delibera del Direttore generale n. 16 del 19/01/2024 reperibile all'indirizzo <https://at.ausl.fe.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.

La Struttura dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in esso contenute. Come previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001 (come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"), i dipendenti dell'Azienda che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali all'interno della stessa, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Ne consegue che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della suddetta disposizione sono nulli: è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In tal senso è in capo alla Struttura privata accreditata l'onere di verificare la condizione del professionista all'atto dell'assunzione, anche per mezzo di sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla quale dovranno essere effettuati i dovuti controlli.

La validità del presente accordo è subordinata inoltre al rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare alla norme di cui al Libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" garantendo l'esibizione della relativa documentazione antimafia completa ed aggiornata.

La Struttura privata accreditata, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, ha l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione. Inoltre ha l'obbligo di comunicare al prefetto e all'Azienda Usl di Ferrara, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta (art. 86 commi 3 e 3bis del D. Lgs 159/2011).

Nei confronti della Struttura non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un'informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l'incapacità della Struttura di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.

ART. 12 – DIRETTIVA IN MATERIA DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA

Nel rispetto delle indicazioni poste dalla DGR 2309/2016 recante "Indirizzi e direttive in materia di informazione scientifica sul farmaco nell'ambito del SSR" e delle note della DGSPW PG/2017/318350 del 28/04/2017 e PG/2020/0048793 del 23/01/2020 e ss.mm. la società Ciemme dovrà produrre all'Azienda USL di Ferrara i regolamenti attuativi predisposti.

Sarà cura dei professionisti dell'Azienda USL valutare anche la presenza della apposita cartellonistica o altre modalità nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali.

ART. 13 – INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n. 662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero-professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del virus Covid-19.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

CIEMME si impegna, se richiesto, all'invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata all'Ausl di Ferrara, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l'attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.

CIEMME si impegna a trasmettere, successivamente, anche eventuali modifiche o integrazioni che dovessero subentrare in corso d'anno, con cadenza semestrale.

L'Ausl si impegna a fornire a CIEMME il nominativo delle figure di personale delle quali sia venuta a conoscenza come potenzialmente incompatibili, anche in contrasto con le autocertificazioni prodotte alla struttura. Tale disciplina è propedeutica a permettere alla struttura un efficace controllo delle figure incompatibili, non essendo permesso alla struttura di conoscere gli organici del personale pubblico né la loro posizione in convenzione con l'Ente Pubblico.

ART. 14 – CONTROVERSIE

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti del presente contratto sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. A tal fine le parti individuano quale Foro competente quello di Ferrara.

ART. 15 - DURATA

Il presente accordo ha validità ed efficacia per l'anno 2024.

Le parti concordano che l'accordo è efficace anche dopo la data di scadenza, per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione del nuovo accordo, al fine di non interrompere l'erogazione di prestazioni sanitarie previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.

Sia per la parte normativa che per quella economica sono fatte salve diverse e successive determinazioni nazionali o regionali che dovessero intervenire in vigenza di contratto.

ART. 16 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia, dagli Accordi con la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni rappresentative. Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e disposizioni aziendali compatibili con l'assetto negoziale regionale.

Il presente Accordo, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R.

L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto

Ferrara, lì

Il Direttore Generale AUSL Ferrara
Dott.ssa Monica Calamai

L'Amministratore Unico Società CIEMME s.r.l.
Dott. Federico Monti

"COMMITTENZA 2024 – DETTAGLIO PRESTAZIONI"

CIEMME VITALIS		n° prestazioni			
		produzione 2023	incrementi TDA	committenza complessiva 2024	
Disciplina erogante	Prestazione				
005 - ANGIOLOGIA	88.73.5 - E(C)D TRONCHI SOVRAAORTICI	175	35	210	
	88.77.2 - E(C)DGRF ARTI SUP. O INF. O DISTRETTUALE	247	49	296	
008 - CARDIOLOGIA	89.7A.3 - PRIMA VISITA CARDIOLOGICA	-	750	750	
	89.01.3 - VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO	-	750	750	
	89.52 - ECG	-	1.500	1.500	
052 - DERMATOLOGIA	89.7A.7 - PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA	-	750	750	
	89.01.7 - VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA DI CONTROLLO	-	750	750	
032 - NEUROLOGIA	89.13 - PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]	244	49	293	
036 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	89.01.G - VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO	12	2	14	
	89.7B.7 - PRIMA VISITA ORTOPEDICA	627	125	752	
056 - RECUPERO E RIABILITAZIONE	81.92 - INIEZ. SOST. TERAPEUTICHE IN ARTICOLAZIONE O LEGAMENTO	1.412	282	1.694	
	89.7B.2 - PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	2.578	1.033	3.611	
	93.11.3 - RIED. MOTORIA INVID. IN MOTULESO SEGMENTALE STRUM. COMPLESSA	11.452	-	11.452	
	93.11.4 - RIED. MOTORIA INVID. IN MOTULESO SEGMENTALE SEMPLICE	797	-	797	
	93.15 - MOBILIZZAZIONE COLONNA VERTEBRALE	609	-	609	
	93.16 - MOBILIZZAZIONE ALTRE ARTICOLAZIONI	35	-	35	
	93.18.1 - ESZ RESPIRATORI (individuale)	10	-	10	
	93.19.1 - ESZ POSTURALI - PROPRIOCETTIVI (individuale)	1.273	-	1.273	
	93.22 - TRG. DEAMBULATORI E PASSO	551	-	551	
	93.26 - RISOLUZIONE MANUALE ADERENZE ARTICOLARI	420	-	420	
	93.35.2 - IRRADIAZ. INFRAROSSA	670	-	670	
	93.39.7 - ELETTROTRP MUSCOLI NORMO O DENERVATI ALTRI DISTRETTI	140	-	140	
	069 - RADIOLOGIA	87.03 - TC CAPO	261	339	600
		87.03.1 - TC CAPO, S/e con C	12	16	28
87.03.2 - TC MASSICCIO FACCIALE		166	216	382	
87.03.3 - TC MASSICCIO FACCIALE, S/e con C		4	5	9	
87.41 - TC TORACE		359	467	826	
87.41.1 - TC TORACE, S/e con C		1	1	2	
88.01.2 - TC ADDOME SUPERIORE, S/e con C		3	4	7	
88.01.3 - TC ADDOME INFERIORE		4	5	9	
88.01.4 - TC ADDOME INFERIORE, S/e con C		1	1	2	
88.01.5 - TC ADDOME COMPLETO		94	122	216	
88.01.6 - TC ADDOME COMPLETO, S/e con C		99	129	228	
88.38.1 - TC RACHIDE E SPECO VERTEBRALE		125	163	288	
88.38.2 - TC RACHIDE E SPECO VERTEBRALE, S/e con C		1	1	2	
88.38.5 - TC BACINO		31	40	71	
88.71.4 - DIAGNOSTICA ECOGRF CAPO E COLLO		44	57	101	
88.74.1 - ECO ADDOME SUPERIORE		7	9	16	
88.76.1 - ECO ADDOME COMPLETO		90	117	207	
88.79.1 - ECO CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO		117	152	269	
88.79.2 - ECO OSTEOARTICOLARE		197	256	453	
88.79.3 - ECO MUSCOLOTENDINEA		140	182	322	
88.91.1 - RM CERVELLO E TRONCO ENCEFALICO		399	519	918	
88.91.2 - RM CERVELLO E TRONCO ENCEFALICO, S/e con C		193	251	444	
88.93 - RM COLONNA		990	1.287	2.277	
88.93.1 - RM COLONNA, S/e con C		58	75	133	
88.94.1 - RM MUSCOLOSCHLETRICA		1.224	1.591	2.815	
88.94.2 - RM MUSCOLOSCHLETRICA, S/e con C		24	31	55	
88.95.1 - RM ADDOME SUPERIORE		63	82	145	
88.95.2 - RM ADDOME SUPERIORE, S/e con C		22	29	51	
88.95.4 - RM ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO		24	31	55	
88.95.5 - RM ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, S/e con C		47	61	108	
			26.052	12.316	38.368
CIEMME MESOLA		n° prestazioni			
Disciplina erogante		Prestazione	produzione 2023	incrementi TDA	committenza complessiva 2024
056 - RECUPERO E RIABILITAZIONE		81.92 - INIEZ. SOST. TERAPEUTICHE IN ARTICOLAZIONE O LEGAMENTO	1.369	-	1.369
		89.01.W - VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO	8	2	10
		89.7B.2 - PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	543	218	761
		93.11.3 - RIED. MOTORIA INVID. IN MOTULESO SEGMENTALE STRUM. COMPLESSA	3.503	-	3.503
		93.11.4 - RIED. MOTORIA INVID. IN MOTULESO SEGMENTALE SEMPLICE	959	-	959
		93.15 - MOBILIZZAZIONE COLONNA VERTEBRALE	166	-	166
		93.16 - MOBILIZZAZIONE ALTRE ARTICOLAZIONI	2.288	-	2.288
	93.18.1 - ESZ RESPIRATORI (individuale)	20	-	20	
	93.19.1 - ESZ POSTURALI - PROPRIOCETTIVI (individuale)	3.725	-	3.725	
	93.22 - TRG. DEAMBULATORI E PASSO	1.492	-	1.492	
	93.26 - RISOLUZIONE MANUALE ADERENZE ARTICOLARI	117	-	117	
93.35.2 - IRRADIAZ. INFRAROSSA	441	-	441		
93.39.7 - ELETTROTRP MUSCOLI NORMO O DENERVATI ALTRI DISTRETTI	964	-	964		
		15.595	220	15.815	
CIEMME SANT'AGOSTINO		n° prestazioni			
Disciplina erogante	Prestazione	produzione 2023	incrementi TDA	committenza complessiva 2024	
056 - RECUPERO E RIABILITAZIONE	81.92 - INIEZ. SOST. TERAPEUTICHE IN ARTICOLAZIONE O LEGAMENTO	1.230	-	1.230	
	89.01.W - VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO	11	2	13	
	89.7B.2 - PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	862	346	1.208	
	93.11.3 - RIED. MOTORIA INVID. IN MOTULESO SEGMENTALE STRUM. COMPLESSA	7.505	-	7.505	
	93.11.4 - RIED. MOTORIA INVID. IN MOTULESO SEGMENTALE SEMPLICE	331	-	331	
	93.15 - MOBILIZZAZIONE COLONNA VERTEBRALE	401	-	401	
	93.16 - MOBILIZZAZIONE ALTRE ARTICOLAZIONI	34	-	34	
	93.18.1 - ESZ RESPIRATORI (individuale)	40	-	40	
	93.19.1 - ESZ POSTURALI - PROPRIOCETTIVI (individuale)	3.144	-	3.144	
	93.22 - TRG. DEAMBULATORI E PASSO	876	-	876	
	93.26 - RISOLUZIONE MANUALE ADERENZE ARTICOLARI	298	-	298	
93.39.7 - ELETTROTRP MUSCOLI NORMO O DENERVATI ALTRI DISTRETTI	200	-	200		
		14.932	348	15.280	

Ecodoppler venoso arti Inferiori

Asse Vascolare DX:

Vena Femorale	Pervio	Si ☉	No ☉
	Reflusso	Si ☉	No ☉
Ostio Safeno Femorale	Reflusso	Si ☉	No ☉ ☐☐☐☐☐☐
Diametro safenico alla Cross (a 2 cm)		
Asse Safenico Interno	Reflusso	Si ☉	No ☉
Diametro safenico alla coscia		
Ostio safeno popliteo	Reflusso	Si ☉	No ☉
Perforanti incontinenti dx			

Asse Vascolare SX:

Vena Femorale	Pervio	Si ☉	No ☉
	Reflusso	Si ☉	No ☉
Ostio Safeno Femorale	Reflusso	Si ☉	No ☉ ☐☐☐☐☐☐
Diametro safenico alla Cross (2 cm)		
Asse Safenico Interno	Reflusso	Si ☉	No ☉
Diametro safenico alla coscia		
Ostio safeno popliteo	Reflusso	Si ☉	No ☉
Perforanti incontinenti sx			

Conclusioni

.....

Ecodoppler Arterioso arti Inferiori

Asse Vascolare DX:

AFC profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si
Stenosi No Si del% (del diametro)

AFP profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si
Stenosi No Si del% (del diametro)

AFS profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si
Stenosi No Si del% (del diametro)

A. Poplitea profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si
Stenosi No Si del% (del diametro)

Aneurisma (diametro, sede, lunghezza) Compressione da entrapment si no

Tibiale Ant. profilo velocimetrico Tibiale Post. profilo velocimetrico

Tibiale Int. profilo velocimetrico

Asse Vascolare SX:

AFC profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si
Stenosi No Si del% (del diametro)

AFP profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si
Stenosi No Si del% (del diametro)

AFS profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si
Stenosi No Si del% (del diametro)

A. Poplitea profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si
Stenosi No Si del% (del diametro)

Aneurisma (diametro, sede, lunghezza) Compressione da entrapment si no

Tibiale Ant. profilo velocimetrico Tibiale Post. profilo velocimetrico

Tibiale Int. profilo velocimetrico

Conclusioni

.....

ECOCOLORDOPPLER TSA

ASSE CAROTIDEO DX

ACC	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No ⑨	Si ⑨
	Stenosi del% (del diametro);			
	Placca Soft ⑨ Fibrosa ⑨	Mista ⑨		
ACI	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No ⑨	Si ⑨
	Stenosi del% (del diametro)			
	Placca Soft ⑨ Fibrosa ⑨	Mista ⑨		
ACE	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No ⑨	Si ⑨
	Stenosi od occlusione breve (cm)			
	Placca Soft ⑨ Fibrosa ⑨	Mista ⑨		
A. SUCCLAVIA Dx	profilo velocimetrico	Ostruzione	No ⑨	Si ⑨
	Direzione del flusso			

ASSE CAROTIDEO SX

ACC	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No ⑨	Si ⑨
	Stenosi del% (del diametro);			
	Placca Soft ⑨ Fibrosa ⑨	Mista ⑨		
ACI	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No ⑨	Si ⑨
	Stenosi del% (del diametro)			
	Placca Soft ⑨ Fibrosa ⑨	Mista ⑨		
ACE	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No ⑨	Si ⑨
	Stenosi od occlusione breve (cm)			
	Placca Soft ⑨ Fibrosa ⑨	Mista ⑨		
A, SUCCLAVIA Sx	profilo velocimetrico	Ostruzione	No ⑨	Si ⑨
	Direzione del flusso			

Conclusioni

.....